

## **ABSTRACT**

La disciplina giuridica degli idrocarburi ha trovato la prima, compiuta definizione nella legge 11 gennaio 1957, n. 6 avente ad oggetto le attività di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, applicabile in tutto il territorio dello Stato ad eccezione della Sicilia, della Sardegna e del Trentino-Alto Adige.

Per la prima volta si è introdotta una disciplina dell'attività di prospezione e si è stabilito che il permesso di ricerca "esclusivo" fosse rilasciato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; al titolare del permesso, che avesse rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, era riconosciuto il diritto ad ottenere la concessione alla coltivazione secondo l'estensione e la configurazione dell'area determinata con decreto dello stesso Ministro e per una durata massima di trenta anni, prorogabili per altri dieci.

La legge 9 gennaio 1991, n. 9, ha modificato in parte la previgente disciplina e ha stabilito, per la prima volta, che la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi dovessero essere assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA), prevedendo l'obbligo, per il concessionario, di ripristinare l'area interessata, una volta ultimati i lavori.

L'obiettivo della legge era dotare il settore di una disciplina unitaria delle diverse fasi della prospezione, della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, stabilendo che i relativi titoli fossero rilasciati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia e la Regione o la Provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata.

Sulla materia è intervenuta la Corte costituzionale, la quale, con la sentenza 482/1991, ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge 9/1991 per non aver previsto il rilascio dell'intesa regionale sui titoli minerari in luogo del mero parere.

A differenza della precedente disciplina, la quale faceva rientrare la materia inerente al rilascio ed esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel "settore" miniere, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha attratto la materia entro il "settore" dell'energia. D'altra parte, l'art. 117, comma 3, della Costituzione – come modificato dalla riforma costituzionale del 2001 – ha annoverato la "produzione", il "trasporto" e la "distribuzione nazionale dell'energia" tra le "materie di legislazione concorrente", con ciò recependo quasi pedissequamente la formulazione recata dal d.lgs. n. 112 del 1998.

Ciò ha finito per incidere sulle relazioni tra tutti i livelli territoriali di governo, nell'ottica di un approccio globale al settore energetico, inteso non tanto (e non più) come "materia", quanto, invece, quale "politica energetica nazionale".

La legge 23 agosto 2004, n. 239, intervenendo sulla normativa anche a fronte dei rilievi mossi dalla Consulta, ha previsto che gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, siano elaborati e definiti dallo Stato, che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali. Essa ha, inoltre, previsto che il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma sia rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate.

Con referendum del 12 e 13 giugno 2011 il corpo elettorale ha abrogato i commi 1 e 8 dell'art. 5 del decreto-legge n. 34/2011, come convertito con legge n. 75/2011 e, con ciò, anche il fondamento legislativo della Strategia Energetica Nazionale (SEN), nonostante questa fosse stata richiamata dal d.lgs. n. 93/2011 del 1° giugno 2011 e, cioè pochi prima che il corpo elettorale si pronunciasse. L'art. 1, comma 2, del decreto, infatti, prevedeva che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore il Ministero dello sviluppo economico, secondo la procedura ivi indicata e in coerenza con gli obiettivi della SEN, definisse una serie di "scenari decennali" per la politica energetica del Paese e il Presidente del Consiglio dei Ministri

individuasse, sulla base di tali “scenari”, le necessità minime di realizzazione di impianti e infrastrutture anche relativi agli idrocarburi.

Con il d.lgs. n. 93/2011 il Governo ha dato seguito alla delega contenuta nell’art. 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante principi e criteri direttivi per l’attuazione di alcune direttive europee. Nella SEN si individuano cinque zone territoriali strategiche per lo sviluppo del settore petrolifero: Val Padana, Alto Adriatico, Abruzzo, Basilicata e Canale di Sicilia.

Al momento il Parlamento italiano è impegnato nella discussione di alcune risoluzioni volte a disciplinare la materia. Dal canto suo, il Governo è intenzionato ad un rilancio delle attività petrolifere.